

Le tipologie di contributo a fondo perduto introdotti dal DL Sostegni bis

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con l'obiettivo di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza sanitaria in corso**, l'articolo 1 del DL 25.5.2021 n.73 (c.d. "Sostegni-bis") ha previsto **l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto** articolato nelle seguenti componenti: i) un **contributo "c.d. automatico"** pari a quello del DL 41/2021 c.d. "Decreto Sostegni"; ii) un **contributo "c.d. alternativo"** (se più conveniente) calcolato su un diverso periodo di riferimento; iii) un **contributo "c.d. perequativo"** legato al risultato economico d'esercizio. A differenza dei ristori precedenti, il contributo introdotto dal C.d. Sostegni Bis risulta essere più articolato. Nello specifico, l'erogazione del **contributo "automatico"** spetta a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni). **In alternativa**, per tutti i soggetti (che abbiano o meno presentato l'istanza per il contributo "Sostegni") è **riconosciuto** (se più conveniente) **un contributo calcolato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020**, con presentazione di apposita istanza. È infine riconosciuto un **contributo a fondo perduto con finalità perequativa**, subordinato però all'autorizzazione della Commissione europea, **purché vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Si segnala che, con comunicato stampa 22.6.2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che **sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto** riconosciuti in via automatica dal DL "Sostegni bis" (art. 1 co. 1 - 4 del DL 73/2021) **a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica** già beneficiari del contributo previsto dal primo DL "Sostegni" (DL 41/2021).

Premessa

Con l'obiettivo di sostenere gli operatori economici **colpiti dall'emergenza sanitaria in corso**, l'articolo 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") ha previsto **l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto** articolato nelle seguenti componenti:

- un **contributo "c.d. automatico"** pari a quello del DL 41/2021 c.d. "Decreto Sostegni";
- un **contributo "c.d. alternativo"** (se più conveniente) calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un **contributo "c.d. perequativo"** legato al risultato economico d'esercizio.

Contributo “automatico”

Possono beneficiare del contributo “c.d. automatico” **i soggetti che:**

- **hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021** (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
- **hanno in precedenza presentato e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto** di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, sempre che tali soggetti non lo abbiano indebitamente percepito o già restituito.

Osserva

Il nuovo contributo spetta in **misura pari a quello già riconosciuto dall’articolo 1 del DL41/2021** ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la medesima modalità scelta in occasione della precedente elargizione (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 Codice tributo "6941".), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Al nuovo contributo automatico **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni del DL 41/2021 per quanto riguarda:**

- **l’irrelevanza fiscale del contributo**, nel senso che anche il contributo “c.d. automatico” non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR;
- **le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e relativi controlli;**
- **il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.**

Osserva

Con comunicato stampa 22.6.2021, il Ministero dell’economia e delle finanze hanno annunciato che **sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto** riconosciuti in via automatica dal DL "Sostegni bis" (art. 1 co. 1 - 4 del DL 73/2021) **a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica** già beneficiari del contributo previsto dal primo DL "Sostegni" (DL 41/2021).

Contributo “alternativo”

L’articolo 1, commi da 5 a 15, del DL 73/2021, disciplina, invece, il **contributo a fondo perduto “c.d. alternativo”, calcolato su un diverso periodo temporale**. Inoltre, a differenza del contributo “c.d. automatico”, il **contributo alternativo spetta:**

- a **tutti i titolari di partita IVA** (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario,;
- a prescindere dalla circostanza **che abbiano presentato o meno l’istanza per il riconoscimento del precedente contributo del DL “Sostegni”.**

Sono esclusi dall'agevolazione in rassegna:

- ✓ i **soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021** (data di entrata in vigore del DL Sostegni-bis);
- ✓ **gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;**
- ✓ **gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.**

Il contributo "c.d. alternativo" **spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:**

- ✓ i ricavi/compensi **non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019** (soggetti solari);
- ✓ l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020.**

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi **rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi** (circolare n. 15/E/2020 n. 22/E/2020 e n. 5/E/2021).

L'ammontare del contributo "c.d. alternativo" si determina applicando una **percentuale alla differenza tra:**

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo 1.4.2020 - 31.3.2021** e;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;**

Inoltre, l'entità del contributo in rassegna cambia a seconda che il soggetto richiedente abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL "Sostegni".

Tipologia di soggetti

Ammontare del contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del DL41/2021

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al **periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:**

- **60%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a 100.000 euro;**
- **50%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra **100.000 e 400.000 euro;**

	<ul style="list-style-type: none"> • 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro; • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.
Soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del DL 41/2021	<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando, invece, alla suddetta differenza, le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro; • 70% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro; • 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro; • 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Possono applicare le percentuali più alte, tutti i contribuenti che non hanno potuto beneficiare del contributo del precedente DL 41/2021 perché **non hanno presentato l'istanza**, ovvero perché non potevano invocare il **requisito del calo di fatturato medio mensile derivante dal confronto tra 2020 e 2019**.

Osserva

In base alle nuove disposizioni, **questi soggetti potranno**, quindi, presentare richiesta per il contributo **verificando il calo del fatturato su un orizzonte temporale** diverso rispetto a quello indicato nel DL 41/2021 e cioè su un periodo **che va dal 1.4.2020 al 31.3.2021** raffrontato con il medesimo periodo dell'anno precedente.

Il contributo in rassegna - che non può essere superiore a 150.000 euro - **è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento direttoriale. È stabilito, però, che i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, **dovranno in ogni caso attendere la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021**, prima di inoltrare la richiesta di tale nuovo contributo.

Anche il contributo “c.d. alternativo” può essere **alternativamente riconosciuto**, a scelta del contribuente:

- mediante **accredito diretto in conto corrente bancario** o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- **sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs. 241/97, previa presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Anche i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” potranno **comunque ottenere l'eventuale maggior valore del contributo “alternativo”**. In tal caso, occorrerà scomputare quanto già corrisposto (o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta) dall'Agenzia delle Entrate.

E' giusto il caso di precisare che, **se dall'istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza.**

Contributo “perequativo”

L'articolo 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021, disciplina, infine, un **ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequative**, subordinato però all'autorizzazione della Commissione europea.

Il contributo “c.d. perequativo” compete ai titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), a condizione che:

- i **ricavi/compensi 2019** non siano superiori a 10 milioni di euro
- e vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al **31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019**.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza **tra i suddetti risultati economici d'esercizio** (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un decreto di prossima attuazione.

L'importo del contributo perequativo non può essere comunque superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e i termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento direttoriale, **nel contesto del quale verranno definiti gli specifici campi** delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono riportati gli importi dei risultati economici d'esercizio da prendere a riferimento.

Per espressa disposizione di legge, l'istanza di accesso al contributo "c.d. perequativo" potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta 31.12.2020 verrà presentata entro il 10.9.2021.**

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CSA International Consulting Srl

Milano, 20 luglio 2021